

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

- 26. 17.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

- 26. 18.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

- 26. 19.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

l) articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

- 26. 7.** Meroi, Bocchino.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

l) articolo 3, commi da 4 a 13, della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

- 26. 9.** De Laurentiis, Volontè, Giuseppe Gianni, Ranieli, Dorina Bianchi.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis. - 1. Le società emittenti commerciali operanti alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 1997, n. 249, che non hanno prodotto domanda per il rilascio della concessione entro il 30 giugno 2000, ai sensi della legge 14 gennaio 2000, n. 5, possono continuare la loro attività purché in possesso dei re-

quisiti richiesti dal regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri.

- 26. 01.** Giuseppe Drago.

(A.C. 310 ed abb. - Sezione 13)

ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 27.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 27.

(Entrata in vigore).

Sopprimerlo.

- * **27. 1.** Carra, Bogi.

Sopprimerlo.

- * **27. 2.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(A.C. 310 ed abb. - Sezione 14)

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata, per la

durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengano, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.

5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

6. L'elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A tale fine l'assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell'articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 del codice civile, l'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono

essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell'adunanza. Salvo quanto previsto dal comma 7, in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e si forma un'unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati, fermo restando che due amministratori devono essere scelti, sulla base del sistema di cui al presente comma, tra i candidati inclusi nelle liste presentate dai soci di minoranza. In caso di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all'elezione del collegio sindacale, di cui un rappresentante è riservato alle liste di minoranza.

7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è definita con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,

che la trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione.

8. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla determinazione adottata d'intesa dai Presidenti delle Camere e comunicata al Ministero medesimo.

9. Il presente articolo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 3; fino a tale data rimangono in vigore le norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della legge 25 giugno 1993, n. 206, in ordine all'amministrazione e alla gestione della società concessionaria e le altre norme che regolano la materia. Alla data di cui al precedente periodo il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale in carica decadono automaticamente e il consiglio procede alla convocazione dell'assemblea per la nomina degli amministratori e dei sindaci ai sensi della presente legge, provvedendosi altrimenti ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, del codice civile, anche su richiesta di qualsiasi socio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 21.

(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

Sopprimerlo.

* **21. 16.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimerlo.

* **21. 31.** Carra, Bogi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, un decreto legislativo al fine di istituire una fondazione con personalità giuridica pubblica allo scopo di riordinare l'assetto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'interesse generale e il rispetto del pluralismo sociale, culturale, politico e religioso nell'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo e nell'insieme delle attività editoriali della società concessionaria;

b) promuovere l'accesso alle nuove tecnologie della comunicazione e della multimedialità anche da parte dei settori sociali economicamente svantaggiati;

c) contribuire allo sviluppo dell'industria nazionale delle comunicazioni.

2. La fondazione determina le linee editoriali e strategiche della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sulla base del pieno rispetto dei principi di interesse generale volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini e a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi della libertà e di pluralismo sanciti dalla Costituzione e ai criteri di completezza e imparzialità. La fondazione garantisce, nell'attuazione delle linee gestionali, il pieno rispetto dei suddetti principi nonché dei vincoli derivanti dal contratto di servizio.

3. La fondazione nomina, con diritto di revoca, un amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, individuato sulla base di riconosciute competenze manageriali, con il compito di rea-

lizzare gli indirizzi editoriali e aziendali espressi dal consiglio di amministrazione della fondazione e di esercitare le attività gestionali della società *holding*. È facoltà dell'amministratore delegato, per lo svolgimento delle proprie mansioni, avvalersi di un direttore generale a lui subordinato. L'amministratore delegato ha incarico triennale.

4. Il consiglio di amministrazione della fondazione è composto da otto membri eletti dal Parlamento con i seguenti criteri:

a) quattro eletti dalla Camera dei deputati, con voto limitato ad uno;

b) quattro eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato ad uno.

5. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta;

6. Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno il presidente.

7. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e con società pubbliche e private operanti nel campo della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria ovvero con l'appartenenza a consigli di amministrazione di società controllate dalla stessa concessionaria. Sono inoltre ineleggibili coloro che, a qualunque titolo, hanno diritto di voto per l'elezione di membri del medesimo consiglio di amministrazione.

21. 1. Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21. (*Gestione del servizio pubblico radiotelevisivo*). — 1. La gestione del servizio pubblico radiotelevisivo è affidata dalla Fondazione alla Società RAI-Radiotelevisione italiana, che la esercita in concessione secondo le disposizioni della presente legge.

2. La Società RAI-Radiotelevisione italiana si organizza in reti e testate giornalistiche e assimilate che realizzano i propri progetti editoriali attraverso due distinte divisioni televisive e due distinte divisioni radiofoniche di gestione dei fondi destinati rispettivamente ai prodotti ed alle attività di servizio pubblico finanziate con i proventi del canone di abbonamento ed ai prodotti ed alle attività orientate al mercato finanziate con i proventi della pubblicità.

3. I direttori delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate propongono all'Amministratore unico il proprio programma editoriale dettagliando i progetti di produzione e di acquisto e distinguendo le richieste di risorse finanziarie e produttive destinate alle attività di servizio pubblico ed alle attività orientate al mercato. L'Amministratore unico, al fine del coordinamento dei palinsesti, della migliore efficienza aziendale e del monitoraggio delle attività, si avvale di un comitato costituito dai direttori di ciascuna divisione e dai direttori delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate. Le proposte delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate vengono approvate dall'Amministratore unico tenendo conto delle compatibilità complessive, finanziarie e produttive, verificate dai direttori di divisione per gli ambiti di propria competenza. I direttori di divisione sono responsabili dell'equilibrio complessivo del bilancio di competenza.

4. L'attuazione dei progetti editoriali delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate avviene attraverso l'erogazione, da parte delle divisioni, delle risorse finanziarie e produttive previste nelle richieste approvate. Qualora i direttori delle divisioni riscontrino, nell'attività delle reti e delle testate, rilevanti scostamenti economici e produttivi, singoli e complessivi, dai progetti approvati, li segnalano all'Amministratore unico che provvede ai necessari interventi correttivi avvalendosi anche del comitato di coordinamento previsto.

5. Il Comitato direttivo della Fondazione nomina e revoca l'Amministratore

unico della società di gestione, il cui mandato, rinnovabile, dura tre anni. In particolare l'Amministratore unico è revocato per gravi squilibri della gestione finanziaria o per mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel contratto di servizio. La Fondazione approva il bilancio della Società entro il 31 marzo di ciascun anno; la Fondazione è garante degli equilibri di bilancio, vigila sul corretto uso delle risorse finanziarie della società, valuta la congruità dell'impiego del finanziamento pubblico rispetto all'efficienza aziendale e alla produzione dei programmi.

6. L'amministratore unico nomina i direttori delle divisioni, delle reti radiofoniche, televisive e delle testate giornalistiche e assimilate. L'Amministratore unico garantisce l'autonomia e la professionalità nelle attività della società ed assume i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto dei principi della presente legge, degli indirizzi generali e dei codici deontologici applicabili. All'Amministratore unico è affidata la responsabilità della realizzazione degli obiettivi attuativi degli indirizzi trasmessi dalla Commissione parlamentare di vigilanza alla Fondazione. Nei casi in cui la Commissione parlamentare di vigilanza constatata, con voto a maggioranza dei due terzi dei componenti, il mancato perseguimento degli indirizzi, invia una relazione al comitato direttivo della Fondazione che adotta i conseguenti provvedimenti, ed in caso di particolare gravità, procede alla revoca dell'Amministratore unico.

7. La programmazione di servizio pubblico non può essere inferiore al 50 per cento del tempo complessivo di trasmissione e deve essere distribuita in modo equilibrato nelle diverse fasce orarie.

8. I criteri per la separazione contabile fra le divisioni sono definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Fondazione trasmette alla Commissione parlamentare di vigilanza una relazione sulla funzionalità della modalità di separazione contabile

operata dalle divisioni, esprimendosi anche sulla opportunità della loro trasformazione in società separate.

9. La società RAI-Radiotelevisione italiana può stipulare contratti con pubbliche amministrazioni per la produzione di servizi specifici i cui proventi sono inseriti nella contabilità riservata al servizio pubblico. Nella medesima contabilità sono incorporati i proventi relativi alla commercializzazione dei prodotti della attività di servizio pubblico.

21. 17. Albonetti, Rognoni, Grignaffini, Melandri, Buffo, Duca, Raffaldini, Sasso, Tocci

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21. (Organi della RAI-Radiotelevisione Italiana). — 1. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da cinque membri, la cui provenienza è così ripartita: quattro eletti dal Parlamento in seduta comune con il sistema del voto limitato a uno; uno, che assume le funzioni di Presidente, eletto dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore generale e i direttori dei canali televisivi e radiofonici. Qualora entro il termine di venti giorni non vi abbia provveduto decade dall'incarico.

3. Le dimissioni del presidente o di tre consiglieri provocano la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e delibera con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

21. 13. Maccanico, Pasetto, Gentiloni Silveri, Lusetti, Colasio, Carra, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Sopprimere il comma 1.

- 21. 18.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'attività di informazione e comunicazione radiotelevisiva che riveste carattere di servizio pubblico è affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, mediante concessione con durata ventennale, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni.

- 21. 19.** Giordano.

Al comma 1, sostituire le parole da: è affidata fino alla fine del comma con le seguenti: , rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ha durata ventennale. All'atto della definitiva adozione, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, della tecnica digitale per le trasmissioni radiotelevisive su frequenze terrestri, e comunque entro il 31 dicembre 2007, viene stipulata una nuova convenzione.

- 21. 2.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Al comma 1, sostituire la parola dodici con la seguente venti.

- 21. 20.** Giordano.

Sopprimere il comma 2.

- * **21. 3.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimere il comma 2.

- * **21. 21.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella,

Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimere il comma 2.

- * **21. 22.** Giordano.

Sopprimere il comma 3.

- ** **21. 4.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimere il comma 3.

- ** **21. 23.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sostituire i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con il seguente:

3. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da nove membri. Esso è nominato per cinque membri dai lavoratori della RAI e per i restanti dagli utenti del servizio pubblico, in base ad un regolamento specifico proposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e ratificato con voto a maggioranza qualificata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio nomina, internamente ad esso, il Presidente con voto qualificato. In caso di mancata nomina del Presidente entro trenta giorni dall'insediamento del consiglio stesso, il Consiglio decade e i suoi membri non possono essere rieletti. Il consiglio dura in carica quattro anni e i singoli componenti possono essere confermati una sola volta.

- 21. 24.** Giordano.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il consiglio di amministrazione della fondazione con personalità giuridica pub-

blica istituita allo scopo di riordinare l'assetto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è composto da otto membri eletti dal Parlamento con i seguenti criteri:

a) quattro eletti dalla Camera dei deputati, con voto limitato ad uno;

b) quattro eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato ad uno.

3-bis. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta;

3-ter. Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno il presidente.

21. 5. Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimere il comma 4.

* **21. 6.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimere il comma 4.

* **21. 25.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e con società pubbliche e private operanti nel campo della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria ovvero con l'appartenenza a consigli di amministrazione di società controllate dalla stessa concessionaria. Sono inoltre ineleggibili coloro che, a qualunque titolo, hanno diritto di voto per l'elezione di membri del medesimo consiglio di amministrazione.

21. 7. Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimere il comma 5.

* **21. 8.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimere il comma 5.

* **21. 26.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il consiglio di amministrazione della fondazione con personalità giuridica pubblica istituita allo scopo di riordinare l'assetto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da otto membri eletti dal Parlamento di cui quattro dalla Camera dei deputati e quattro dal Senato della Repubblica, che dura in carica quattro anni, elegge al suo interno un presidente.

21. 9. Rizzo, Bellillo, Pistone.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: sino alla terza votazione. Dalla successiva è sufficiente la maggioranza assoluta.

21. 15. Coronella.

(Approvato)

Sopprimere il comma 6.

* **21. 10.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimere il comma 6.

* **21. 27.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimere il comma 7.

** **21. 11.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimere il comma 7.

- ** 21. 28.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Tale lista è definita per due terzi con determinazione adottata d'intesa dai Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e per un terzo con designazione da parte delle regioni. La lista è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione.

- * 21. 14.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa, Acquarone, Annunziata, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Tale lista è definita per due terzi con determinazione adottata d'intesa dai Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e per un terzo con designazione da parte delle regioni. La lista è trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione.

- * 21. 35.** Boato.

Sopprimere il comma 8.

- ** 21. 12.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimere il comma 8.

- ** 21. 29.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimere il comma 9.

- 21. 30.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 15)

**ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 22.

(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

1. Entro il 31 dicembre 2003 è completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa nella società RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione, i termini di cui agli articoli 2501-bis, ultimo comma, 2501-sexies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la RAI-Radiotelevisione italiana Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di ulteriori provvedimenti.

2. Per effetto dell'operazione di fusione di cui al comma 1, la società RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di RAI-Radiotelevisione italiana Spa ed il consiglio di amministrazione della società incorporata assume le funzioni di consiglio di amministrazione della società risultante dalla fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa si intenderanno riferite alla società risultante dall'operazione di fusione.

3. Entro il 31 gennaio 2004 è avviato il procedimento per la alienazione della par-

tecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante dall'operazione di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.

4. Una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti all'offerta che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima di diciotto mesi dalla data di acquisto.

5. In considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, è inserita nello statuto della società la clausola di limitazione del possesso azionario prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso dell'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento,

riferito alle azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite nello statuto della società, non sono modificabili e restano efficaci senza limiti di tempo.

6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione italiana Spa di rami d'azienda.

7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 75 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria di cui all'articolo 25, comma 4.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 22.

(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

Sopprimerlo.

* **22. 1.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimerlo.

* **22. 11.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimerlo.

* **22. 12.** Giordano.

Sopprimerlo.

* **22. 32.** Carra, Bogi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22. — (*Attività radiotelevisiva via etere terrestre*). — 1. Ciascun soggetto, direttamente o indirettamente, può essere destinatario di due concessioni per la radiodiffusione televisiva nazionale sulle frequenze via etere terrestre in tecnica analogica. Tale offerta potrà essere ampliata dalla data in cui i programmi televisivi saranno irradiati esclusivamente con tecniche digitali sulle frequenze terrestri, nel rispetto delle norme sul pluralismo e la concorrenza di cui alla presente legge e alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, e in ogni caso per un numero di programmi non superiore al 10 per cento di quelli complessivamente disponibili.

2. I soggetti privati di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, restituiscono allo Stato le frequenze eccedenti, le quali sono riassegnate ai titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che non hanno la disponibilità delle relative frequenze, nel rispetto delle norme previste nella legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la concessionaria del servizio pubblico presenta all'Autorità un piano dettagliato relativo alla cessione di un canale televisivo, comprensivo della valutazione economica dello stesso. Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Presidente dell'Autorità e il Presidente della Commissione nazionale per la società e la borsa fissano, entro i due mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi di un *advisor* di riconosciuta indipendenza, i criteri, anche con riferimento al mantenimento dei livelli occupazionali, le modalità e il prezzo base della gara per la cessione del canale televisivo di cui al presente comma. La gara è espletata dall'Autorità. La stessa Autorità trasferisce il ricavato della gara allo Stato al netto delle spese per l'espletamento della stessa.

4. Al soggetto vincitore della gara di cui al comma 10 è rilasciata la relativa con-

cessione. In ogni caso non possono partecipare alla gara società in cui sono presenti, in qualità di azionisti o di amministratori, parenti entro il quarto grado ovvero affini entro il secondo grado dei soggetti titolari delle società destinatarie di concessioni radiotelevisive ovvero dirigenti delle stesse società. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la società aggiudicataria della gara di cui al presente comma non può stipulare accordi con le concessionarie di pubblicità controllate dai soggetti di cui al comma 3.

22. 10. Maccanico, Gentiloni Silveri, Pasetto, Albonetti, Colasio, Carra, Rognoni, Lusetti, Grignaffini, Chiaromonte, Giulietti, Panattoni, Di Gioia, Buemi, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22. — 1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è a capitale pubblico al 100 per cento ed è posseduta attraverso la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22. 15. Giordano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22. (*Servizio pubblico radiotelevisivo*). — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad affidare ad una fondazione, denominata Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo, il capitale azionario della società RAI-Radiotelevisione italiana. Agli oneri relativi al funzionamento della fondazione di cui al presente comma si provvede tramite il versamento da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di una

quota pari all'uno per cento dei proventi del canone di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione.

2. La Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo, di seguito denominata «Fondazione», è diretta da un comitato direttivo formato da cinque persone: quattro componenti sono nominati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con il voto limitato a uno; il presidente è nominato dalla medesima Commissione parlamentare, con maggioranza qualificata dei due terzi.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, qualora la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi non provveda alla nomina del presidente, di cui al comma 2, entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore, la stessa è demandata ai quattro componenti del Comitato direttivo della Fondazione. Decorso inutilmente l'ulteriore termine di un mese, i quattro membri decadono automaticamente dall'incarico e non sono rieleggibili.

4. Il mandato dei membri del comitato direttivo della Fondazione dura tre anni. Il termine decorre a partire dal 1° aprile successivo alla nomina ed è rinnovabile per una sola volta. Le dimissioni del presidente non dovute ad impedimento permanente comportano la contestuale decadenza del comitato direttivo. In caso di dimissioni o impedimento di uno dei membri del comitato direttivo, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi elegge il nuovo componente, con la procedura di cui al comma 2, entro i trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Le dimissioni contestuali di tre membri comportano la decadenza dell'intero comitato, compreso il presidente.

5. Il comitato direttivo della Fondazione nomina e revoca l'amministratore unico della società di gestione, il cui mandato, rinnovabile, dura tre anni. In particolare, l'amministratore unico è revocato per gravi squilibri della gestione finanziaria o per mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal contratto di servizio.

La fondazione approva il bilancio della società entro il 31 marzo di ciascun anno; la Fondazione è garante degli equilibri di bilancio, vigila sul corretto uso delle risorse finanziarie della società, valuta la congruità dell'impiego del finanziamento pubblico rispetto all'efficienza aziendale e alla produzione dei programmi.

6. Il controllo della gestione sociale è effettuato a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile da un collegio sindacale composto da tre membri, compreso il presidente, e due supplenti, nominati dalla Fondazione e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

7. La Fondazione delibera sulle proposte della società concessionaria di costituzione di società controllate o collegate ed indica i nominativi dei rappresentanti nei consigli di amministrazione delle medesime società.

22. 13. Panattoni, Rognoni, Buffo, Melandri, Albonetti, Duca, Grignaffini, Tidei, Susini, Lolli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22. — 1. La fondazione con personalità giuridica pubblica istituita allo scopo di riordinare l'assetto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, acquisisce le azioni della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e ne detiene, in ogni caso, la maggioranza assoluta.

2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa può, in funzione di *holding* assumere o mantenere partecipazioni nel capitale di altre società operanti in attività di comunicazione multimediale e digitale. Le attività di servizio pubblico, in particolare quelle connesse al contratto di servizio, sono di competenza esclusiva della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

22. 2. Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimere il comma 1.

* **22. 3.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimere il comma 1.

* **22. 14.** Giordano.

Sopprimere il comma 2.

** **22. 4.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimere il comma 2.

** **22. 16.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimere il comma 3.

* **22. 5.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimere il comma 3.

* **22. 17.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimere il comma 3.

* **22. 18.** Giordano.

Sopprimere il comma 4.

* **22. 6.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimere il comma 4.

* **22. 23.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di non alterare equilibri concorrenziali nel sistema integrato delle

comunicazioni, nessun soggetto operante, direttamente o indirettamente, nel sistema integrato delle comunicazioni può possedere quote della concessionaria di servizio pubblico attraverso società partecipate o controllate.

22. 24. Giordano.

Sopprimere il comma 5.

* **22. 7.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimere il comma 5.

* **22. 25.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dell'uno per cento delle azioni aventi con le seguenti: in una singola azione avente.

22. 26. Giordano.

Sopprimere il comma 6.

* **22. 8.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimere il comma 6.

* **22. 27.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 6, sopprimere le parole: Fino al 31 dicembre 2005.

22. 28. Giordano.

Sopprimere il comma 7.

* **22. 9.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimere il comma 7.

- * **22. 29.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: per il 75 per cento fino alla fine del comma con le seguenti: ai fondi per il servizio pubblico radiotelevisivo.

- 22. 30.** Giordano.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le medesime finalità è concesso uno stanziamento aggiuntivo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2003. Alla copertura dell'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 22. 31.** Pasetto, Gentiloni Silveri, Lusetti, Albonetti, Panattoni, Colasio, Carra, Maccanico, Di Gioia, Buemi, Rognoni, Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis. (Revisione del Canone di abbonamento RAI). - 1. L'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è così sostituito:

1. decorrere dal 1o gennaio 2003, per i soggetti sottoindicati, gli importi dei ca-

noni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) Alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso, con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5165.00;

b) Alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso, con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere a 4 stelle, con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1550.00;

c) Alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso, con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi a 4 o 3 stelle, con un numero di televisori superiore a dieci; residenze turistico-alberghiere a 4 stelle, con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere a 3 stelle, con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: euro 775.00;

d) Alberghi a 4 o 3 stelle, con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi a 2 o 1 stella; residenze turistico-alberghiere a 3 stelle, con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere a 2 stelle; affittacamere, esercizi pubblici non di lusso; navi non di lusso; aerei in servizio pubblico; ospedali, cliniche e case di cura; uffici: euro 310.00;

e) Campeggi e villaggi turistici con ricettività superiore a 1.500 ospiti: euro 1550.00;

f) Campeggi e villaggi turistici con ricettività fino a 1.500 ospiti: euro 775.00;

g) Tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente comma, con un numero di televisori non superiori ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi e simili; mense aziendali; scuole e istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2

dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 155.00.

2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.

3. Per le attività ricettive ed i pubblici esercizi di apertura stagionale, gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.

4. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 27 mila euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. 01. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 16)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di riassetto del sistema della comunicazione;

considerato il ruolo primario dell'emittenza locale nel più generale sistema della comunicazione;

constatata la necessità di crescita delle imprese radiotelevisive locali anche in vista dell'imminente sviluppo della tecnologia digitale terrestre.

impegna il Governo

ad incrementare adeguatamente e compatibilmente con le disponibilità finanziarie il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 2004.

9/310-abb./1. *(Nuova formulazione)* Butti, De Laurentiis, Caparini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge recante misure per il riassetto del sistema radiotelevisivo,

impegna il Governo a

aassumere iniziative volte alla riqualificazione del ruolo femminile nel sistema radiotelevisivo e alla corretta rappresentazione dell'immagine della donna, del suo contributo sociale, storico, politico, scientifico e artistico, nello spirito della modifica dell'articolo 51 della Carta Costituzionale riguardante l'inserimento del principio delle pari opportunità, al fine di comunicare in maniera paritetica, corretta e adeguata allo spirito del tempo la realtà circostante e la storia del nostro Paese;

inserire nel sistema radiotelevisivo pubblico una specifica struttura denominata « Rai Donna » che produca programmi trasmessi trasversalmente su tutte le reti che rispettino il principio delle pari opportunità che creino nei palinsesti una stabilità, consistenza e scadenza puntuale delle trasmissioni dedicate alle tematiche sopra citate (novità al livello mondiale e primato europeo per quello che riguarda i Servizi Radiotelevisivi): tale struttura contempla una testata giornalistica, uno spazio web e un osservatorio sulla effettiva applicazione del principio di pari opportunità a cui si ispira.

9/310-abb./2. Giuseppe Gianni, De Laurentiis, Volontè, Grillo, Cozzi.

La Camera,

esaminati i progetti di legge 310 e abbinati recanti Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione;

premesso che:

la comunicazione partecipata rappresenta la nuova frontiera per una compiuta libertà di informazione;

una comunicazione che parte dal basso e che ha nelle « televisioni di strada » uno strumento innovativo e imprescindibile per la microinformazione nel nostro paese;

le TV di strada svolgono un servizio per piccole comunità, quartieri, collettività peculiari e sono tecnologicamente alla portata di tutti;

esse sono la risposta ad un sistema sempre più dominato dai grandi gruppi e sempre più lontano dalle esigenze dei singoli e delle piccole realtà;

le « street tv » sfruttano i coni d'ombra delle frequenze e quindi non creano alcun disturbo alla corretta ricezione dei canali « tradizionali »;

un settore tanto vivo e effervescente necessita di una regolamentazione;

impegna il Governo

ad attivarsi in tempi brevi affinché le porzioni di frequenze libere in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi possano essere utilizzate, su base non interferenziale, per attività di comunicazione.

9/310-abb./**3.** Grignaffini, Bellillo, Titti De Simone, Gentiloni Silveri, Carra, Giulietti, Cento, Bielli, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martelli, Acquarone, Annunziata, Bressa.

La Camera

esaminato il testo unificato dei progetti di legge nn. 310 e abb., recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI Radiotelevisione italiana Spa;

considerate le « Dichiarazioni programmatiche » approvate dal C.d.A. della RAI in data 5 marzo 2002, nonché la « Mozione d'indirizzo » approvata dallo stesso C.D.A. il 16 aprile 2002 in materia di « federalismo televisivo »;

atteso che il servizio pubblico deve considerare « l'identità » del Paese non come riferimento astratto bensì come espressione di un'unione politica e sociale che si realizza attraverso il pieno riconoscimento e valorizzazione del pluralismo culturale, storico e territoriale;

visto il « Progetto Culturale » approvato dal C.d.A. della RAI nella seduta del 15-16 gennaio 2002 ed il Contratto di servizio sottoscritto in data 22 gennaio u.s. con il Ministro delle comunicazioni per il triennio 2003-2005, che hanno sancito che il riferimento per la modernizzazione e lo sviluppo dell'Azienda passa attraverso il decentramento del servizio pubblico;

ritenuto che condizione essenziale per la realizzazione di tale obiettivo è il potenziamento dei centri di produzione decentrati, con particolare riferimento ai centri di Milano, Torino e Napoli, nonché delle sedi regionali;

impegna il Governo

a prevedere nel Contratto di servizio le opportune disposizioni affinché i centri di produzione decentrati dispongano degli strumenti operativi adeguati a garantire capacità in termini di autonomia economica, di risorse umane, professionali e tecnico-produttive.

9/310-abb./**4.** Caparini, Bianchi Clerici.

La Camera,

premessi che l'articolo 25, comma 2 prevede l'individuazione dei bacini di diffusione che registrano difficoltà ricettive del segnale analogico al fine di procedere alla graduale conversione alta modalità digitate, entro il 1° gennaio 2005;

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, per una sollecita consultazione delle amministrazioni comunali interessate dalle suddette disfunzioni e per la definizione concordata del previsto programma di conversione tecnologica, con particolare riguardo ai comuni delle aree della regione Trentino Alto Adige.

9/310-abb./5. Bressa.

La Camera,

premessi che l'articolo 25, comma 2 prevede l'individuazione dei bacini di diffusione che registrano difficoltà ricettive del segnale analogico al fine di procedere alla graduale conversione alta modalità digitate, entro il 1° gennaio 2005;

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, per una sollecita consultazione delle amministrazioni comunali interessate dalle suddette disfunzioni e per la definizione concordata del previsto programma di conversione tecnologica, con particolare riguardo ai comuni delle aree della regione Veneto.

9/310-abb./6. Stradiotto.

La Camera,

premessi che l'articolo 25, comma 2 prevede l'individuazione dei bacini di diffusione che registrano difficoltà ricettive del segnale analogico al fine di procedere alla graduale conversione alta modalità digitate, entro il 1° gennaio 2005;

impegna il Governo

ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, per una sollecita consultazione delle amministrazioni comunali interessate dalle suddette disfunzioni e per la definizione concordata del previsto programma di conversione tecnologica, con particolare riguardo ai comuni delle aree della regione Umbria.

9/310-abb./7. Micheli.

La Camera, premesso che,

Il Capo IV del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati (A.C. n 310 e abb.-A), disciplina i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e la riforma della Rai Radiotelevisione italiana SPA. 11 relativo articolo 18 concerne la definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

Nel comma 2 di tale articolo sono previste le garanzie che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve assicurare anche in osservanza delle disposizioni recate dall' articolo 6 comma 4 del medesimo provvedimento. Tali garanzie tengono Conto, tra l'altro, del rispetto di specifici principi generali rivolti sia alla tutela degli interessi dei minori, sia alla crescita civile ed al progresso sociale della collettività;

A tal proposito bisogna far presente che la Commissione parlamentare per l'infanzia il 12 febbraio 2003, relativamente al rapporto tra TV e minori, ha approvato all'unanimità e con il pieno consenso del Governo, una organica ed esaustiva risoluzione, la n. 8-00036 Burani ed altri, che pur essendo stata in gran parte recepita dal presente provvedimento, prevede anche una richiesta di particolare attenzione per l'informazione rivolta specificamente ai minori. Si tratta della richiesta enunciata al punto 7 della risoluzione, relativa ai programmi di intrattenimento e di formazione da trasmettere preferibilmente nella fascia oraria del tardo pomeriggio. In tale fascia è opportuno prevedere un'informazione seguita da una « finestra par-